

DELIBERAZIONE 6 APRILE 2017
217/2017/S/GAS

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN
MATERIA DI MESSA IN SERVIZIO DI GRUPPI DI MISURA ELETTRONICI DEL GAS

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 6 aprile 2017

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e s.m.i.;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (di seguito: direttiva 2006/32/CE);
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08, recante "Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/08);
- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG). Disposizioni transitorie per il 2009" approvato con deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: RTDG);

- la deliberazione dell’Autorità 27 novembre 2013, 631/2013/R/gas, recante “Modifiche e integrazioni agli obblighi di messa in servizio degli *smart meter gas*” e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 631/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 2 marzo 2011, VIS 34/11 (di seguito: deliberazione VIS 34/11);
- l’Allegato A della deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 542/2012/S/gas (di seguito: deliberazione 542/2012/S/gas).

FATTO:

1. Ai sensi dell’art. 11 dell’Allegato A della deliberazione ARG/gas 155/08, nel mese di luglio 2012 è stata effettuata la raccolta dei dati delle imprese distributrici relativa, tra l’altro, alla tipologia dei gruppi di misura del gas naturale installati presso i punti di riconsegna della rete di distribuzione in cui operano (c.d. raccolta “Telegestione gas”).
2. Dall’esame dei dati trasmessi dalle imprese distributrici di gas naturale nell’ambito della suddetta raccolta, è emerso che alcune imprese, tra cui Metaedil S.r.l. (di seguito: Metaedil o società), non avevano rispettato – con una percentuale di inadempienza superiore al 50% – l’obbligo di cui all’art. 10 dell’Allegato A della deliberazione ARG/gas 155/08 (di seguito: art. 10 della deliberazione ARG/gas 155/08), ora deliberazione 631/2013/R/gas, di mettere in servizio al 29 febbraio 2012 per la totalità dei punti di riconsegna con classe di misuratore maggiore di G40, gruppi di misura elettronici conformi ai requisiti della predetta deliberazione.
3. Pertanto, con deliberazione 542/2012/S/gas, l’Autorità ha avviato nei confronti delle predette imprese distributrici di gas naturale, fra cui Metaedil, un procedimento per accertare la violazione dell’art. 10 della deliberazione ARG/gas 155/08 ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95 e per adottare eventuali provvedimenti prescrittivi ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95.
4. In particolare, a Metaedil è stata contestata l’inadempienza all’obbligo in esame per una percentuale – eccedente la quota oggetto di penale del 50% – pari al 50%.
5. Nel corso dell’istruttoria la società ha depositato una nota (acquisita con prot. Autorità 4624 del 1 febbraio 2013) e, a seguito di richiesta del responsabile del procedimento, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (acquisita con prot. Autorità 23243 del 27 giugno 2013).
6. Con nota 3 febbraio 2016 (prot. Autorità 3189) il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

7. A seguito di ciò in data 17 febbraio 2016 Metaedil ha inviato una nota (acquisita con prot. Autorità 4897) contenente alcune precisazioni.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

8. Ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2006/32/CE, ora ribadito dall'art. 9 della direttiva 2012/27/UE, gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali di servizi energetici (energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento, acqua calda) ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso.
9. A tal fine l'Autorità ha adottato la deliberazione ARG/gas 155/08, recante "Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale".
10. L'art. 52 della RTDG prevede che *"il soggetto responsabile dell'installazione e manutenzione dei misuratori è: (..) con riferimento ai punti di riconsegna, l'impresa distributrice per i clienti finali che prelevano gas da tali punti"*.
11. L'art. 10, comma 1, della citata deliberazione ARG/gas 155/08, prevede che il soggetto responsabile del servizio di misura metta in servizio, nei punti di riconsegna della rete di distribuzione del gas naturale in cui opera, gruppi di misura conformi a determinati requisiti, secondo il programma temporale ivi stabilito.
12. In particolare, con riferimento ai punti di riconsegna con gruppo di misura di classe maggiore di G40, il predetto obbligo avrebbe dovuto essere adempiuto per la totalità dei punti entro il 29 febbraio 2012 (art. 10, comma 1, lett. a).
13. Il combinato disposto dell'art. 11 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08 e dell'art. 52 della RTDG stabilisce, altresì, l'obbligo delle imprese distributrici di comunicare, entro il 30 giugno di ogni anno, all'Autorità il numero totale di punti di riconsegna esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché il numero totale di punti di riconsegna dotati di gruppi di misura messi in servizio ai sensi della citata deliberazione. Il secondo comma del predetto articolo 11 prevede transitoriamente, per l'anno 2012, che tali comunicazioni siano fatte entro il 31 luglio 2012.
14. In relazione al grado di assolvimento dell'obbligo di messa in servizio di gruppi di misura conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08, l'art. 49 della RTDG, rubricato "Perequazione dei costi relativi al servizio di misura", prevede:
 - i. in caso di inadempienza inferiore al 50%, l'applicazione di una penale incidente sulla determinazione dell'ammontare di perequazione (art. 49, comma 1);
 - ii. in caso di inottemperanza superiore al 50%, l'avvio di un procedimento sanzionatorio per l'inadempienza eccedente la quota oggetto di penale (art. 49, comma 2).

15. Nel mese di luglio 2012 è stata effettuata, ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08, la raccolta dati "Telegestione gas" in occasione della quale le imprese distributrici di gas naturale hanno comunicato, tra l'altro, per i gruppi di misura di classe maggiore di G40, il numero di quelli tradizionali non conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08, nonché di quelli conformi, messi in servizio al 29 febbraio 2012 (data di scadenza dell'obbligo di messa in servizio del 100% dei gruppi di misura di tale classe conformi alla citata deliberazione).
16. Nell'ambito della predetta raccolta, Metaedil ha comunicato che su 3 punti di riconsegna con gruppo di misura di classe superiore a G40, al 29 febbraio 2012 non era stato messo in servizio alcun gruppo di misura conforme ai requisiti funzionali minimi di cui alla deliberazione ARG/gas 155/08; dunque una percentuale di inadempienza – oltre il 50% del totale dei gruppi di misura di classe superiore di G40 – pari al 50%.

A. Argomentazioni della società

17. Nella citata nota 1 febbraio 2013 la società chiede l'archiviazione del presente procedimento poiché la condotta contestata sarebbe cessata.
18. In particolare Metaedil, dopo avere precisato che uno dei due gruppi di misura di classe G65 indicati nella raccolta "Telegestione gas" è in realtà di classe G160 (comunque maggiore di G40), ha dedotto quanto segue:
 - i) nel mese di luglio 2012 (ovvero al momento della suddetta raccolta) il punto di riconsegna dotato di misuratore di classe G160 e quello dotato di misuratore di classe G650 sarebbero stati provvisti di misuratori in possesso di "alcuni dei requisiti minimi previsti dalla delibera ARG/gas 155/08";
 - ii) successivamente, in data 22 gennaio 2013, i predetti gruppi di misura sarebbero stati adeguati in modo da recepire tutti i requisiti funzionali minimi di cui alla deliberazione ARG/gas 155/08;
 - iii) il terzo punto di riconsegna di classe maggiore di G40, ovvero quello di classe G65, sarebbe stato dotato di gruppo di misura conforme ai requisiti funzionali minimi di cui alla deliberazione ARG/gas 155/08 in data 18 ottobre 2012 e dunque prima della notifica della deliberazione di avvio del presente procedimento;
 - iv) la condotta contestata non avrebbe arrecato danni ai clienti finali.
19. Con nota 17 febbraio 2016 (acquisita con prot. Autorità 4897) Metaedil ha precisato che due su tre dei gruppi di misura di classe maggiore di G40 in servizio al 29 febbraio 2012 erano dotati di convertitore volumetrico già dall'anno 2005 e dunque "possedevano alcuni dei requisiti prescritti dalla delibera 155/08 antecedentemente la data fissata dalla regolazione".

B. Valutazioni delle argomentazioni della società

20. Le predette argomentazioni non sono idonee a far venire meno la responsabilità della società per l'illecito contestato.
21. L'art. 10 della deliberazione ARG/gas 155/08 impone per la totalità dei punti di riconsegna con classe del gruppo di misura maggiore di G40, la messa in servizio alla data del 29 febbraio 2012 di gruppi di misura conformi a tutti i requisiti funzionali minimi previsti dalla predetta deliberazione.
22. Ne consegue che sono irrilevanti ai fini dell'esclusione dell'illecito l'asserita circostanza che i convertitori volumetrici di due dei tre gruppi di misura in questione possedessero già dall'anno 2005 solo alcuni dei requisiti prescritti, nonché la circostanza che tutti i gruppi di misura di classe maggiore di G40 conformi alla citata deliberazione siano stati messi in servizio successivamente al termine del 29 febbraio 2012 (rispettivamente 18 ottobre 2012 e 22 gennaio 2013). Quest'ultima circostanza, comprovata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante della società (acquisita con prot. Autorità 23243 del 27 giugno 2013), assume tuttavia rilievo per la quantificazione della sanzione.
23. La dimostrata cessazione della condotta contestata fa venire meno l'esigenza di adottare il provvedimento di cui al punto 1, lettera b), della deliberazione di avvio del procedimento.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

24. L'art. 11 della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
25. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Metaedil non ha rispettato disposizioni volte a diffondere la telelettura e la telegestione nella distribuzione del gas naturale a garanzia di una migliore qualità della misurazione e del servizio. I misuratori elettronici, infatti, permettono la definizione tempestiva di bilanci commerciali giornalieri attendibili per ciascun utente della rete di trasporto (*grossista/shipper*) così da promuovere la concorrenza a vantaggio degli operatori più efficienti; sono il presupposto per l'emissione di fatture basate su consumi effettivi (anziché stimati); permettono ai clienti finali di conoscere immediatamente i propri consumi reali e dunque di indirizzare le proprie scelte contrattuali in favore di offerte adatte alle proprie esigenze di consumo; consentono, altresì, di migliorare e velocizzare i servizi commerciali resi in occasione di subentri e volture e di rendere più veloce il passaggio da un fornitore di gas ad un altro. Ciò rende evidente il pregiudizio patito dagli utenti e dai clienti

finali allacciati alla rete servita dall' esercente i quali non hanno potuto godere, secondo la tempistica prevista dalla regolazione dell' Autorità, dei benefici apportati dall' innovazione tecnologica dei gruppi di misura elettronici conformi ai minimi requisiti funzionali richiesti.

26. Sotto il presente profilo assume rilievo la circostanza che, al 29 febbraio 2012, non era stato messo in servizio alcun misuratore conforme ai requisiti della deliberazione ARG/gas 155/08 presso i punti di riconsegna dotati di gruppo di misura di classe superiore a G40, dunque con un' alta percentuale di inadempienza (50%, oltre la quota oggetto di penale del 50%). In senso favorevole alla società, sia pure con minore rilievo, va considerato l' esiguo numero (3) di clienti finali coinvolti nella violazione.
27. Per quanto riguarda la durata della condotta contestata, assume rilievo la circostanza che, nel mese di gennaio 2013, Metaedil ha completato la messa in servizio – iniziata prima dell' avvio del presente procedimento – di gruppi di misura con requisiti conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08, per tutti i punti di riconsegna dotati di misuratori di classe maggiore di G40, esistenti al 29 febbraio 2012 sulla propria rete di distribuzione.
28. Per quanto riguarda l' *opera svolta dall' agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcuna circostanza rilevante. La circostanza che Metaedil ha provveduto a mettere in servizio, entro il mese di gennaio 2013, gruppi di misura con requisiti conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08, per tutti i punti di riconsegna dotati di misuratori di classe maggiore di G40 esistenti al 29 febbraio 2012, costituendo cessazione della violazione, è stata valorizzata sotto il profilo della gravità e ai sensi dell' art. 30, comma 2, dell' Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, ai fini della quantificazione della sanzione lo stesso fatto può essere valutato una sola volta e in base ad uno solo dei criteri di cui all' art. 11 della legge 689/81.
29. Quanto al criterio della *personalità dell' agente*, Metaedil si è resa responsabile di un' altra violazione di provvedimenti dell' Autorità. Segnatamente con deliberazione VIS 34/11 è stata sanzionata per inosservanza delle disposizioni relative all' applicazione del c.d. coefficiente M di adeguamento tariffario del gas naturale.
30. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell' agente*, si rileva che il fatturato rilevante, realizzato nell' anno 2011 da Metaedil, è pari a circa euro 1.260.000,00 (unmilione duecentosessantamila).
31. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 5.700 (cinquemilasettecento)

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Metaedil S.r.l., dell' art. 10, comma 1, lett. a), dell' Allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08;

2. di irrogare a Metaedil, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 5.700 (cinquemilasettecento);
3. di ordinare a Metaedil di pagare la sanzione di cui al precedente punto 2 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare a Metaedil di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it;
6. di notificare il presente provvedimento a Metaedil (p. iva 01868640648) e all'indirizzo PEC info.metaedilsrl@pec.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

6 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni